

**Rep. 744 COMUNE DI CASSINO**

(Provincia di Frosinone)

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Oggetto:** DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX O.M.N.I. E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO. PROGETTAZIONE DEFINITA, ESECUTIVA, CSP, CSE E DIREZIONE LAVORI.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno 16 (sedici) del mese di marzo, presso la Sede Municipale del Comune di Cassino (Fr), avanti a me, Dott. Pasquale Loffredo, Segretario Generale della sede di segreteria del Comune di Cassino, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi:

1) **Dott. Ing. Mario Lastoria**, nato a Napoli (NA) il 11/12/1972, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Cassino, quale Dirigente dell'Area Tecnica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art 107 T.U.E.L., il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, C.F. 81000310607 - P.I.00136230604, ai sensi dell'art.107 D. Leg.vo n.267/2000, giusto Decreto del Sindaco n. 23 del 29.12.2021 assunto al protocollo comunale al n. 66379 del 29.12.2021;

2) **L'Ing. Antonio Rizzo** nato a Sant'Andrea Del Garigliano (FR) il 25.01.1963, CF RZZNTN63A25I265G, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 836, con studio in Cassino (FR) in Piazza XV Febbraio n. 1, P.Iva 01877660603;

**Premesso che:**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale Loffredo



SEGRETERIA COMUNALE  
del Presidente L. Alfredo  
COMUNE DI CASSINO  
SEGRETERIA GENERALE  
PR. N. 10

*[Handwritten signature]*

SEGRETERIA PROVINCIALE  
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE  
Dott. Ing.  
ANTONIO RIZZO  
Sez. A - D. 836  
Servizio Ambientale  
Infrastrutturale  
ed Urbanistico

- l'allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 57 del 08.09.2022 del Ministero dell'Istruzione, elenco delle richieste finanziate, dal quale risulta ammessa, tra l'altro, a finanziamento con riserva l'istanza presentata dal Comune di Cassino "Demolizione del fabbricato comunale denominato ex O.M.N.I. e ricostruzione di un asilo nido" presentata dal Comune di Cassino e relativa alla realizzazione di un asilo nido comunale per complessivi € 1.000.000,00 e codice CUP I36F22000020006; ;
- l'allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 74 del 26.10.2022 del Ministero dell'Istruzione, elenco delle richieste finanziate, dal quale risulta sciolta la riserva e ammessa a finanziamento l'istanza presentata dal Comune di Cassino;
- con Determina Dirigenziale n. 342 del 09.02.2023:
  - E' stata approvata la documentazione, in atti al prot. n.5606 del 30.01.2023, del Dott. Ing. Antonio Rizzo, con studio a Cassino in Piazza XV Febbraio 1 ed iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Frosinone con il n. 836, per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Demolizione del fabbricato comunale denominato ex O.M.N.I. e ricostruzione di un asilo nido", dell'importo complessivo di € 57.500,00, oltre oneri di legge;
  - Affidata al Dott. Ing. Antonio Rizzo, con studio a Cassino in Piazza XV Febbraio 1, ed iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Frosinone con il n.836, la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità e misura nonché del coordinamento della

sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Demolizione del fabbricato comunale denominato ex O.M.N.I. e ricostruzione di un asilo nido", per l'importo netto di € 57.500,00 oltre € 2.300,00 per oneri previdenziali INARCASSA al 4%, e € 13.156,00 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi € 72.956,00



Sono stati attivati i controlli nei confronti del Professionista per verificare, con il sistema dell'AVCPASS:

- Certificato del Casellario Giudiziale di cui all'art.38, D.Lgs. n.163/2006 rilasciato a nome dell'Ing. Antonio Rizzo da cui risulta nulla;
- Casellario delle imprese di cui all'art.7 del Decreto Legislativo n.163/2006 relativo all'Ing. Antonio Rizzo;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato a nome dell'Ing. Antonio Rizzo da cui risulta nulla;
- Regolarità contributiva dell'Ing. Antonio Rizzo con la certificazione Inarcassa prot. n.0144684.30-01-2023;
- Verifica regolarità fiscale dell'Ing. Antonio Rizzo effettuata ai fini di cui all'art.38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.163/2006;



è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi

**TUTTO CIO' PREMESSO**

i predetti componenti come in premessa rappresentati convergono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** - La premessa normativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2** - Il Comune di Cassino, in persona del suo rappresentante in premessa generalizzato, affida all'Ing. Antonio Rizzo l'incarico professionale dei servizi per la progettazione definitiva, esecutiva, la Direzione dei Lavori e contabilità e misura nonché del Coordinamento della Sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Demolizione del fabbricato comunale denominato ex O.M.N.I. e ricostruzione di un asilo nido".

**ART. 3** - L'Ing. Antonio Rizzo, accetta l'appalto e formalmente si obbliga ad eseguire i servizi di cui al precedente art. 2 a perfetta regola d'arte ovvero nel rispetto di quanto espresso nella propria offerta e comunque a tramettere il progetto esecutivo entro e non oltre il 31.03.2023.

**ART. 4** - Le parti convengono che la lettera di richiesta offerta economica, dei suddetti servizi previsti per l'esecuzione degli stessi, la quale, seppur non materialmente allegata al presente contratto è parte integrante dello stesso e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli senza alcuna riserva, con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al suo contenuto.

**ART. 5** - L'ammontare dell'affidamento, alla luce dell'offerta economica presentata, resta contrattualmente stabilito nell'importo netto dei servizi di Euro di € 57.500,00 (Euro cinquantasettemilacinquecento/00) oltre € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per oneri previdenziali INARCASSA al 4% oltre IVA al 22%;

**ART. 6** - Di dare atto che l'intervento è interamente finanziato dall'Unione

europea – Next Generation EU con fondi del PNRR, nell’ambito della  
Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento  
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università -  
Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di  
educazione e cura per la prima infanzia”;

**ART. 7** - I corrispettivi spettanti all'Ing. Antonio Rizzo saranno corrisposti  
secondo quanto previsto nel presente contratto.

**ART. 8** - Le parti dichiarano che ciascun elaborato è da ritenersi di proprietà  
piena ed assoluta dell’Ente.

**ART. 10** - Ai sensi della legge 13/8/2010 n. 136:

a - i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto  
sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario  
o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane spa,  
ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge;

b – a tale fine il Professionista ha trasmesso la dichiarazione di  
tracciabilità dei flussi finanziari;


c - è fatto obbligo all’affidatario, pena la nullità assoluta del presente  
contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme  
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3;

d – la clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in  
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di  
banche o della Società Poste Italiane Spa.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del  
codice dei contratti emanato con D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale D'Offredo



DELLA PROVINCIA DI FROSINONE  
Dott. Ing.  
ANTONIO  
RIZZO  
Sez. A - n. 836  
Settore Ambientale  
civile, urbanistica  
ed interazioni



del presente Contratto o della lettera di richiesta offerta economica.

**ART. 11** - Resta espressamente convenuto che, a norma dell'art. 13 ultimo comma del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito in Legge 26.4.1983, n. 131, nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non sarà tenuto conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la tesoreria comunale.

**ART. 12** - A garanzia della buona esecuzione dei servizi, il Professionista, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n.50/2016, ha costituito una cauzione definitiva di importo pari ad Euro 5.750,00 a mezzo di polizza fidejussoria n. 430637154 del 20.02.2023 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. con sede legale a Mogliano Veneto (TV) in Via Marocchessa, 14 pari al 10,00% dell'affidamento netto.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione:

- a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze legate all'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- c) a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

d) per la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia deve essere reintegrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016.

**ART. 13** – L'Ing. Antonio Rizzo ha depositato agli atti del contratto e dell'Area Tecnica la seguente polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivante dallo svolgimento della prestazione:

- La polizza assicurativa RC Professionale n. A122C680173-LB, relativa all'Ing. Antonio Rizzo con studio in Cassino (FR) in Piazza XV Febbraio n. 1 del 01/11/2022 rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A. con sede a Milano (MI) Corso Garibaldi 86, con massimo indennizzo € 2.000.000,00 in corso di validità e con scadenza 01.11.2023;

**ART. 14** – Sono previste le liquidazioni in acconti così stabilite:

- Progettazione Definitiva: dopo l'avvenuta verifica e validazione, con esito positivo, della progettazione definitiva - 25% della parcella;
- Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione: dopo l'inoltro dell'istanza di autorizzazione sismica presso i competenti uffici regionali e l'avvenuta verifica e validazione, con esito positivo, della progettazione esecutiva - 25% della parcella;
- Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase d'esecuzione: entro trenta giorni dall'emissione dei SAL e relativi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vittorio Pavesi  
Vice Sindaco



*[Handwritten signature]*



certificati di pagamento e il saldo all'emissione del Certificato di  
Regolare Esecuzione/collaudo tecnico-amministrativo - 50% della  
parcella.

Nel caso in cui, nelle varie fasi, dovesse essere richiesto e corrisposto  
l'acconto previsto all'art. 35 c. 18 del Codice, lo stesso sarà riassorbito nei  
vari acconti corrisposti.

Comunque la liquidazione avverrà previa presentazione delle fatture vistate  
dal RUP e riscontro della regolarità contributiva del Professionista. Il  
Pagamento avverrà entro 60 gg dalla data di presentazione della fattura.

**ART. 15** - I termini, gli obblighi e la comminatoria di penalità contenuti nel  
presente Contratto e nella lettera di richiesta offerta economica, operano di  
pieno diritto senza obbligo per il Committente della costituzione in mora  
dell'appaltatore. L'Ing. Antonio Rizzo si obbliga fin d'ora al rispetto delle  
leggi vigenti in materia di appalti pubblici di servizi con particolare riguardo  
al D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 per le parti  
ancora in vigore ed alle Linee Guida dell'Anac di settore.

**ART. 16** - L' Ing. Antonio Rizzo dovrà eseguire quanto previsto dalle norme  
e risponderà della propria attività direttamente al Dott. Ing. Mario Lastoria,  
Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, RUP dell'intervento. Per  
il corretto svolgimento del servizio, l'Ing. Antonio Rizzo, potrà inoltre  
avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali  
sotto il suo diretto controllo e responsabilità. Oneri e spese per le consulenze  
professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario definitivo  
identificato dal presente contratto. L'Ing. Antonio Rizzo si impegna a  
condurre l'incarico affidato conformemente a quanto disposto dalle normative



in vigore. L'Ing. Antonio Rizzo si impegna a svolgere personalmente sopralluoghi e rilievi in cantiere. In ordine allo svolgimento dell'incarico dovrà essere effettuato in conformità alle normative tecniche di dettaglio, nazionali e regionali.

**ART. 17** – L'Ente Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. Qualora la presentazione dei tabulati di calcolo e della relazione di sintesi venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Professionista, è applicata, senza diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Ente committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. ritardo superiore a 60 gg, rispetto al termine ultimo di cui all'art. 4;



b. per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'espletamento dell'incarico.

In caso di risoluzione del contratto, verranno esclusivamente corrisposti gli onorari per le parti di incarico espletate e concluse favorevolmente.

La rescissione contrattuale operata per inadempienza del Professionista comporta lo scioglimento del contratto.

L'Ente Committente si riserva comunque la possibilità di fare azione di rivalsa, nei confronti del Professionista, per il risarcimento di eventuali danni subiti.

**ART. 18** - La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto. In questo caso troveranno integrale applicazione le disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**ART. 19** - Il Professionista, come in premessa rappresentato, si obbliga, esplicitamente, a trasmettere il progetto esecutivo entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Per la Direzione lavori, misure e contabilità, CSE i tempi sono quelli dell'esecuzione dell'opera e, per il solo CRE entro 90 gg dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini indicati potranno essere interrotti o prorogati solo con atto scritto motivato da parte dell'Ente Committente, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC, fax o raccomandata a mano o A.R.) da una delle parti se non contestata dall'altra parte. L'incarico si intende completato con l'approvazione collaudo o CRE.

Il Professionista dà atto di essere edotto in merito.

**ART. 20** - Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono

devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cassino con esclusione della competenza arbitrale.

**ART. 21** - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.), sono a carico del citato Professionista senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Cassino. Trattandosi di appalto servizi soggetti ad I.V.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e ss.mm.ii., la registrazione del presente è a taxa fissa;

**ART. 22** - Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto ammonta ad Euro 57.500,00 (Euro cinquantasettemilacinquecento/00) oltre € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per oneri previdenziali INARCASSA al 4% oltre IVA al 22%;

**ART. 23** - Il Professionista dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), depositata presso l'Area Tecnica del Comune di Cassino.

L'Amministrazione informa il Professionista che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassino, il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è il Dirigente Ing. Mario Lastoria, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO), alla data del presente contratto è la Dott.ssa Gioconda Di Francesco, il cui nominativo è indicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Stazione Appaltante. In particolare, la Stazione Appaltante si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel



rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 5 ss. del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

rivestendo il ruolo di autonomo Titolare, compresi i Responsabili del trattamento individuati;

- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento previsti nel Registro dei trattamenti, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile protezione dei dati (DPO);

assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Operatore economico per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto, e dei connessi obblighi di legge e fiscali;

- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla disciplina comunitaria citata, e nazionale di riferimento, per la parte ancora vigente, ex D.Lgs. n. 196/2003;

- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa citata e nei limiti del diritto di accesso, con riferimento all'esecuzione del contratto;

- garantire i diritti di informazione di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento UE 2016/679.

Il Professionista si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del trattamento, comunicando contestualmente all'Amministrazione la nomina, e l'Amministrazione dichiara espressamente il proprio nulla osta alla nomina.

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali.

Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

**ART. 24** - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, alle Linee Guida dell'Anac, al codice civile, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/C58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm" – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle indicazioni operative elaborate in sede nazionale e unionale, ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

**ART. 25** - Per gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale in Cassino.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Municipalità di Cassino  
L. 12/02/2018



*[Handwritten signature]*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale Loffredo



Il presente contratto è fin da ora efficace per l'accollatario, mentre lo sarà per l'Ente ad avvenuta registrazione fiscale.

Di dare atto che la misura del PNRR è M4C1I1.1 il codice GIG e il codice CUP sono i seguenti:

- codice CIG n° 96285957F3;
- codice CUP n° I36F22000020006;

E' vietata la cessione del presente contratto.

**ART 26** – Il Professionista, come in premessa rappresentato, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di servizi subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.



Il Professionista si obbliga, altresì, a non concludere contratti di servizi subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Cassino che, in relazione al presente contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Cassino.

Richiesto io Dott. Pasquale Loffredo, Segretario Generale della sede di segreteria del Comune di Cassino ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, composto di n. 14 facciate interamente dattiloscritte e n. 4 righe del successivo foglio escluse le firme, che previa lettura le parti contraenti sottoscrivono a mezzo firma digitale unitamente a me segretario,

dopo averne verificato la corrispondenza tra i sottoscrittori e i titolari delle firme digitali. Attesto inoltre che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).



**Il Dirigente Area Tecnica**

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Il Professionista**

Ing. Antonio Rizzo



**Il Segretario Generale**

Dott. Pasquale Loffredo



11/11/11  
11/11/11  
11/11/11

